



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. 20090 –

Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

ORIGINALE

ORDINANZA N. 20 DEL 12-03-2020

Ufficio: POLIZIA LOCALE

**Oggetto: SOSPENSIONE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE DEL
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIGORE
DURANTE IL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE**

Considerato che il servizio di pulizia meccanizzato delle strade è effettuato dal gestore del servizio Cem Ambiente e prevede l'utilizzo di una macchina spazzatrice supportata da un operatore appiedato munito di soffiatore che provvede a spingere il materiale dal marciapiede e da sotto i veicoli parcheggiati sulla carreggiata;

Considerato che durante il servizio di pulizia strade è in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Considerato che le misure urgenti adottate sono finalizzate a limitare gli spostamenti delle persone fisiche sul territorio;
Considerata la necessità di favorire la sosta e l'utilizzo dei parcheggi da parte della cittadinanza con l'obiettivo di favorire l'osservanza di quanto imposto, in particolare di evitare ogni spostamento;
Considerata la necessità di disciplinare la circolazione stradale dove si svolge il servizio di pulizia strade;
Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali con particolare riferimento all'art. 107;
Vista la Legge 241/1990, con particolare riferimento all'art. 7;
Vista la competenza in virtù del Decreto Sindacale n° 6 del 20/05/2019;

ORDINA

Sull'intero territorio comunale, a far data dal 11 marzo 2020 è temporaneamente sospeso il divieto di sosta con rimozione coatta per pulizia strade, pur mantenendo attivo il servizio di spazzamento meccanizzato.

La sospensione resterà in vigore fino all'adozione di una nuova ordinanza di riattivazione del divieto.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al T.A.R. Lombardia entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero al Capo dello Stato, con ricorso straordinario, entro centoventi giorni dalla pubblicazione;

In relazione al disposto dell'articolo 37 comma 3 del D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di sessanta giorni e con le procedure previste dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495.

DISPONE

L'Ufficio Tecnico comunale è incaricato della copertura della segnaletica verticale presente prevista dal D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e in contrasto con le nuove disposizioni temporanee;

Il personale del Corpo di Polizia Locale e tutti coloro cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale così come previsto dall'articolo 12 del D.Lsg 30 aprile 1992 n° 285 sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;

Che il presente atto sia trasmesso al responsabile del Settore Tecnico comunale;

Che al presente atto sia data la più ampia forma di pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, sul sito internet del Comune di Vimodrone e a mezzo comunicati stampa.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Pagliarini Giovanni